

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio » (1033) (D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 741, 742, 743
ASSIRELLI (DC)	742
CARTA, sottosegretario di Stato per il tesoro	743
LI VIGNI (PCI)	743
LUZZATO CARPI (PSI)	743
VIGNOLO (PCI), relatore alla Commissione	742, 743

« Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo » (1167) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE744, 746, 747
ANDREATTA (DC)745, 746, 747

CARTA, sottosegretario di Stato per il tesoro	Pag. 746, 747
LI VIGNI (PCI)	747
LUZZATO CARPI (PSI)	747
MARANGONI (PCI), relatore alla Commissione	744, 746, 747

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

A S S I R E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio » (1033), d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Parificazione del trattamento di quiescenza

dei segretari generali delle Camere di commercio», d'iniziativa dei senatori Assirelli, Li Vigni e Lepre.

Prego il senatore Vignolo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VIGNOLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 1 della legge n. 125 del 23 febbraio 1968, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1968, la distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge n. 544 del 25 maggio 1962, veniva abolita.

Con l'articolo 2 della stessa legge veniva istituito il ruolo degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio nell'ambito del capitolo II che prevede l'ordinamento delle carriere del personale.

Successivamente, con la legge n. 557 del 25 luglio 1971, il Ministero dell'industria provvede a disciplinare i versamenti alle Camere di commercio delle quote di riparto gravanti sulle singole Camere di commercio. Con la legge n. 557 già citata, che è entrata in vigore il 24 agosto 1971, lo Stato ha inteso porre sullo stesso livello tutto il personale statale e quello delle Camere di commercio operante nelle stesse.

Partendo da questa base il decreto del Presidente della Repubblica n. 748, che prevede la creazione delle funzioni dirigenziali, ha disciplinato le carriere di tutto il personale con gli stessi criteri.

A questo punto sorge il problema di principio, sollevato da alcuni segretari generali di Camera di commercio. Ad alcuni di essi, pur provenienti da organismi diversi (Ministeri, eccetera), al momento in cui cessano il rapporto di lavoro, viene corrisposto il trattamento della CPDEL anzichè quello dello Stato. Esistono dunque nella categoria dei segretari generali alcuni ai quali, provenendo dai Ministeri o dai ruoli dell'UPICA, viene corrisposto il giusto trattamento previsto dalla legge n. 748, ed altri invece (sono pochissimi: 7-8 casi) ai quali, pur svolgendo le stesse mansioni ed essendo ora iscritti nei ruoli delle Camere di commercio, poichè so-

no stati iscritti alla CPDEL ed hanno un periodo di qualifica di segretario generale inferiore ai 5 anni, viene corrisposto un trattamento pensionistico notevolmente inferiore.

Per ognuno di questi casi, al momento della fine del rapporto di lavoro, viene a sorgere un conflitto tra il soggetto che deve percepire le spettanze ed il Ministero dell'industria.

Il Consiglio di Stato, su ricorso dei segretari generali interessati, si è già pronunciato con decisione del 20 febbraio 1976 (VI sezione) in sede giurisdizionale, nel senso che, pur rappresentando ciò un'ingiustizia, finchè non viene corretta la legge, non è possibile garantire eguale trattamento di quiescenza e di pensione, pur in presenza di identico livello di qualifica, di responsabilità e di anzianità.

Di qui la proposta rappresentata dal disegno di legge n. 1033 dei senatori Assirelli, Li Vigni e Lepre, che prevede, in un articolo unico, che per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e che tale disposizione ha effetto dal 24 agosto 1971.

Ricordo, a questo punto, che è stato espresso parere favorevole da parte della 1ª Commissione, la quale ha detto di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSIRELLI. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è stato presentato dai senatori Li Vigni, Lepre e dal sottoscritto per un motivo di giustizia, di parificazione del trattamento economico per persone che svolgono le stesse mansioni e gli stessi compiti.

Conoscendo, poi, personalmente gran parte di coloro che hanno svolto questa attività, conoscendone la competenza ed i meriti

che hanno avuto nei confronti dei comuni, che si sono rivolti ad essi in varie occasioni proprio per la loro competenza tecnica, non posso fare altro che rimettermi alla relazione del senatore Vignolo, che ringrazio, auspicando che il provvedimento venga approvato rapidamente.

L I V I G N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anch'io confermare che non si tratta di una delle cosiddette « legghine ». In realtà ci troviamo di fronte ad un'ingiustizia che, secondo il mio parere personale, se non ci fosse stata la sentenza del Consiglio di Stato, si poteva anche risolvere in via amministrativa; esistendo invece questa sentenza, risulta necessaria una legge.

Tradotto in termini reali, il fatto è questo: se un segretario generale di Camera di commercio si fosse rifiutato di andare a prestare servizio presso il Ministero avrebbe avuto un trattamento « x »; se invece è una persona cosciente e si sacrifica, come è avvenuto in alcuni casi (pochi, infatti), per cui va al Ministero, s'allontana dalla famiglia, e fa, quindi, un maggiore sforzo o un sacrificio per l'interesse del paese, allora il suo trattamento pensionistico è praticamente la metà perchè gode di due mezze pensioni che sono molto lontane da quello che sarebbe il trattamento di cui avrebbe goduto se fosse rimasto a casa sua, tranquillo, rifiutando di andare al Ministero.

È necessaria, per rimediare a questa evidente stortura, una legge; ed è questo l'unico scopo per il quale, appunto, si è dovuto ricorrere ad un provvedimento legislativo, dato che in via amministrativa è stato assolutamente impossibile risolvere una situazione che, per quel che mi risulta, è riconosciuta essere assolutamente ingiusta.

Questo, ripeto, è il motivo per il quale insieme ai colleghi Assirelli e Lepre ho presentato questo disegno di legge che, confermando quanto detto dal relatore, riguarderà pochi casi.

L U Z Z A T O C A R P I. Prendo la parola unicamente per dire che il provvedimento in discussione elimina una palese ingiustizia cui è dovere del legislatore porre rimedio. Esprimo, pertanto, anch'io parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V I G N O L O, *relatore alla Commissione.* Desidero sottolineare che, a mio avviso, con il presente provvedimento in primo luogo si tiene conto, più o meno, di quanto fatto presente dal Consiglio di Stato, in secondo luogo si realizza lo spirito della legge e in terzo luogo si fa giustizia.

C A R T A, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento per le ragioni esposte dall'onorevole relatore, cioè per ottemperare ad un principio di equità, come è emerso nei diversi interventi fatti nel corso del dibattito.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« **Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo** » (1167)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Marangoni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A R A N G O N I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scopo di questo disegno di legge è quello di conservare i vantaggi del decentramento tramite la delegazione, ai dirigenti generali, superiori e primi dirigenti, di competenze in materia contrattuale raddoppiando i limiti di valore previsti dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in quanto risultano non essere più congrui a seguito dell'erosione inflattiva verificatasi nel nostro paese).

Ad illustrazione delle ragioni che giustificano il provvedimento in discussione, mi preme ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, emanato in attuazione della legge di delega 18 marzo 1970, n. 775, operò un notevole decentramento funzionale, attribuendo ai dirigenti statali funzioni già di competenza esclusiva dei Ministri.

In particolare, per quanto riguarda la materia contrattuale, l'articolo 7 del citato decreto n. 748, per il quale si propone l'adeguamento, ha attribuito alla competenza dei dirigenti generali: primo, l'approvazione dei progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di lire 300 milioni, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata

o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, l'approvazione dei contratti e la concessione dei lavori; secondo, la conclusione e l'approvazione di transazioni relative a lavori, forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire; terzo, la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire.

Per quanto riguarda gli articoli 8 (attribuzioni particolari dei dirigenti superiori) e 9 (attribuzioni particolari dei primi dirigenti) dello stesso decreto n. 748, va ricordata la competenza a porre in esame gli stessi atti entro i limiti di valore ridotti, rispettivamente, alla metà e ad un quarto di quelli previsti per i dirigenti generali.

Ricordato tutto ciò, mi preme considerare che dal 1972 — epoca in cui furono fissati i limiti di valore — alla fine dell'anno 1977 il potere di acquisto della lira, con riferimento agli indici del costo della vita, ha subito una riduzione di circa il 50 per cento.

Da ciò si deduce che i vantaggi del decentramento che il legislatore si era proposto di raggiungere con la fissazione dei limiti di importi ricordati risultano in buona parte vanificati dal mutato valore della lira.

Per queste considerazioni, tenendo conto che il disegno di legge n. 1167 ci viene in seconda lettura in quanto già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 12 aprile 1978 e che gli scopi e le finalità del decreto n. 748 risultano essere oggi più che validi, sembra giusto al relatore proporre alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge con il quale si propone che i limiti di somma indicati dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, siano raddoppiati.

Debbo comunicare che la Commissione affari costituzionali, chiamata ad esprimere un parere, ha espresso parere favorevole, non avendo nulla da osservare sulla materia.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Marangoni per l'esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

6° COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

A N D R E A T T A. Signor Presidente, io ritengo che le considerazioni svolte dal senatore Marangoni siano convincenti e che quindi vi sia una serie di argomenti a favore dell'approvazione del disegno di legge. Tuttavia a me sembra che, sul piano dell'adeguamento, la proposta sia insufficiente; e qui vorrei svolgere qualche considerazione per poi passare alla valutazione di alcune di queste capacità negoziali dei dirigenti superiori.

L'aumento dei prezzi, particolarmente in alcuni settori come quello delle costruzioni, ha avuto in questi cinque anni una dinamica superiore al 100 per cento; e si profila in prospettiva una dinamica dei prezzi che, nella migliore delle ipotesi, vedrà ulteriormente svalutare la lira nei prossimi 2 o 3 anni del 30 o 40 per cento. Questo nella ipotesi di un rientro soffice, come dicono gli economisti.

Ora, vi è una economia di attività legislativa che indurrebbe a tener conto dell'intenzione di decentrare certi atti dalla responsabilità politica del Ministro all'amministrazione. E tale decentramento, a mio avviso, dovrebbe appunto implicare che questi limiti di impegno, questi limiti contrattuali, siano elevati almeno come è aumentato il costo della vita; dovrebbe altresì indurre a tener conto che gran parte di questa materia rientra in settori in cui il costo delle opere è aumentato con una dinamica superiore a quella del costo della vita; e dovrebbe, peraltro, indurre a disporre con lungimiranza, affinché nei prossimi 3 o 4 anni, fino a quando non assumeremo un altro provvedimento, si mantenga la capacità di intervento dei funzionari dell'amministrazione.

Debbo dire che forse, dopo l'esperienza fatta, avremmo potuto immaginare una maggiore fantasia da parte del Governo nell'indicare settori nei quali era opportuno elevare più drasticamente questo limite e settori nei quali era meno opportuno. Come esempio di questa perplessità circa un aumento proporzionale, cito il punto c) all'articolo 7 del decreto del 1972: « disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire ».

È noto che in materia di opere pubbliche, sebbene nel capitolato generale dello Stato si indichi una serie di penalità in relazione a comportamenti contrattualmente illeciti dell'appaltatore, è molto raro che l'amministrazione ricorra a queste clausole penali. Direi che normalmente è considerato del tutto sleale nei rapporti tra l'appaltatore e la amministrazione il ricorso alle clausole penali.

Questa è una materia che forse avrebbe meritato l'accortezza di lasciare inalterato il limite, in maniera da coinvolgere le responsabilità del Ministro nel caso in cui non si sfruttino tutte le potenzialità del contratto. Invece vi sono delle materie veramente esecutive, previste negli articoli 7, 8 e 9, per le quali si poteva immaginare un superiore elevamento dei limiti di impegno da parte dei funzionari.

Occorre allora arrivare ad una proposta, e cioè arrivare alla conclusione che questa materia di legislazione organizzativa degli uffici richiederebbe, sul piano delle relazioni e delle informazioni fornite al Parlamento, una maggiore analiticità da parte dei Ministri. Temo che la materia stessa finisca (come di fatto largamente la proposta in esame rispecchia) con l'essere esercitata dall'amministrazione e non dai suoi titolari; e penso che il momento per valutare questi poteri dei dirigenti avrebbe potuto essere anche colto in questa occasione, molto tenue naturalmente, di aggiustamento. Non pretendo troppo dai nuovi Ministri in un momento in cui problemi di maggiore importanza gravano sulle loro responsabilità, ma mi sembra che i primi rilievi relativi alla esiguità dell'adeguamento meritino qualche attenzione.

Personalmente vorrei triplicare i limiti di impegno previsti; tuttavia debbo dire che, proprio per quella funzione di aiuto alla riorganizzazione dell'amministrazione, avrei preferito rivedere questi impegni e non considerare ripetitiva questa materia, dove effettivamente entriamo in certi nuclei di tensione tra la responsabilità politica e la responsabilità amministrativa. E il caso che ho citato mi sembra abbastanza interessan-

6^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

te, perchè è indicativo di una cattiva abitudine dei funzionari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A R A N G O N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sono grato al senatore Andreatta per le considerazioni svolte che ritengo fondate. Il disegno di legge certamente avrebbe meritato un maggiore approfondimento, ma lo si è voluto considerare un provvedimento di aggiustamento di una situazione che si era deteriorata, quindi la sua portata è piuttosto limitata. Ciò non esclude, però, che il problema dovrà essere ripreso in tutta la sua ampiezza; pertanto, penso che oggi la nostra Commissione farebbe bene ad approvare il disegno di legge così com'è, con l'impegno da parte nostra di sollecitare successivamente il Governo ad affrontare specificamente una problematica più ampia perchè si arrivi ad un adeguamento che guardi maggiormente al futuro.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ringrazio il relatore per la illustrazione che ci ha fatto del disegno di legge, per averne colto lo spirito e anche individuato i limiti.

Certamente il presente disegno di legge non aveva la pretesa di rispondere alla problematica così interessante e acutamente svolta dal senatore Andreatta. In effetti, il problema delle responsabilità dell'amministrazione, sia sotto il profilo del decentramento che sotto il profilo della giusta distribuzione di responsabilità, è il problema centrale.

Per quanto riguarda il nostro Ministero, stiamo elaborando una riforma che investe l'intero settore del Tesoro, muovendo sulla scorta di quanto aveva già iniziato l'onorevole Stamatì con preoccupazioni di natura prevalentemente dottrinale e teorica (mentre noi vorremmo procedere con intendimenti di natura pratica). Questo è un argomento che realmente si pone alla immediata atten-

zione, sia per favorire la sveltezza dell'amministrazione (decentrando poteri e responsabilità ai funzionari), sia per escludere la possibilità che taluno possa sottrarsi alle proprie responsabilità e quindi debba essere richiamato (come nella fattispecie ha ricordato il senatore Andreatta) all'osservanza degli obblighi contrattuali, per i quali sono previste sanzioni di carattere pecuniario, che spesso e volentieri non vengono applicate. Ecco, sotto questo aspetto mi sembra che la prospettiva aperta dal senatore Andreatta ci riporti a tale riflessione; ma se il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge, lo fa per rispondere ad una esigenza immediata, come ricordava il relatore, e non per sottrarsi a quel dibattito che è indispensabile se si vuol porre mano alla creazione di una situazione efficiente, corretta e trasparente nel suo operare.

Sono pertanto grato al senatore Andreatta per aver sollevato il problema, stimolando la nostra iniziativa nel settore.

P R E S I D E N T E . Il senatore Andreatta desidera, dato che la questione da lui sollevata ha incontrato il consenso del relatore e dell'onorevole Sottosegretario, presentare un ordine del giorno in proposito? L'ordine del giorno lascerebbe infatti una traccia maggiore a fini di carattere operativo.

A N D R E A T T A . Presento il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

in relazione alle considerazioni svolte nella discussione generale sul disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo a studiare, in base a precise esigenze di natura organizzativa, i limiti delle competenze finanziarie attribuite ai dirigenti della pubblica amministrazione e a prevedere un meccanismo automatico di adeguamento alle variazioni del potere d'acquisto della moneta ».

0/1167/1/6

6^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

M A R A N G O N I, *relatore alla Commissione*. Concordo sull'ordine del giorno.

L I V I G N I. Pur essendo d'accordo sull'ordine del giorno, debbo rilevare che la sua formulazione darebbe vita al primo caso di adeguamento monetario automatico. Ora si tratta di un grosso problema per la amministrazione, sul quale continuiamo a prendere tempo e che andrebbe finalmente affrontato; ma il concetto merita un discorso più ampio ed approfondito e non può essere inaugurato, quasi per caso, in questa occasione.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe parlare di meccanismo di revisione periodica dei limiti di competenza.

A N D R E A T T A. Allora l'ordine del giorno potrebbe essere così modificato:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato,

in relazione alle considerazioni svolte nella discussione generale del disegno di legge n. 1167,

impegna il Governo a studiare, in base a precise esigenze di natura organizzativa, i limiti delle competenze finanziarie attribuite ai dirigenti della pubblica amministrazione e a prevedere un meccanismo di revisione periodica di tali limiti di competenza ».

0/1167/1/6

M A R A N G O N I, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

C A R T A, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

L U Z Z A T O C A R P I. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista sia all'ordine del giorno che al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Andreatta, accolto dal Governo e dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono raddoppiati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI